

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1536

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PIERANI, PISCHEDDA, FERRARA Vito,
CANNARIATO, PAIRE, BRINA, FERRARI Karl, LADU, PERIN,
BALDINI, LONDEI, GUGLIERI, MONTINI, LAZZARO e BARBIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1991

Abrogazione dell'imposta sugli spettacoli

ONOREVOLI SENATORI. - E' un dato incontrovertibile che la normativa tributaria italiana necessita di una profonda e urgente rivisitazione, soprattutto in vista della non più dilazionabile necessità di uniformarla a quelle degli altri Paesi della Comunità economica europea. In questo nuovo ordine fiscale non si potrà peraltro prescindere dalla ricerca di meccanismi impositivi atti a garantire una più equa ripartizione del carico fiscale tra le varie categorie produttive, in ossequio al dettato dell'articolo 53 della Costituzione, oggi in buona parte disatteso. Orbene, la presenza nel tessuto normativo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, appare di ostacolo tanto al processo di europeizzazione della legislazione nazionale, quanto alla ricerca di una rinnovata equità fiscale.

Trattasi di un'imposta indiretta che ha quali destinatari gli esercenti, gli impresari e coloro che comunque organizzano gli spettacoli e le altre attività indicate nella tariffa annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 (spettacoli cinematografici, sportivi, teatrali, operistici, trattenimenti danzanti, mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche ed industriali, ecc.).

La base imponibile è costituita dall'importo lordo dei singoli biglietti venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione dei posti.

Le aliquote vanno da un minimo del 3 per cento ad un massimo del 16 per cento.

All'imposta sono altresì assoggettati, con un'aliquota del 60 per cento, i biglietti d'ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse, nonchè i proventi lordi delle case da gioco (aliquota 8 per cento) e le

scommesse di qualsiasi genere (aliquota 5 per cento).

Nell'anno 1990 l'imposta sugli spettacoli ha garantito all'Erario un introito lordo complessivo di 373 miliardi di lire, di cui 153 miliardi provenienti dalle scommesse e 220 miliardi dallo spettacolo vero e proprio. Sottraendo a tale importo circa lire 47 miliardi versati a titolo di aggio alla SIAE e 11 miliardi restituiti ai contribuenti per le proiezioni di films nazionali, residua un netto di lire 315 miliardi, di cui solo 177 provenienti dallo spettacolo ed in gran parte versati per trattenimenti danzanti, i soli sottoposti all'aliquota più gravosa del 16 per cento, cui va ad aggiungersi l'IVA nella misura massima del 19 per cento.

Trattasi dunque di una delle imposte più «povere» e di più dispendiosa riscossione, ove si tenga conto del suo gettito complessivo.

Ciò nonostante, l'imposta sugli spettacoli è divenuta per il settore spettacolistico e, in particolare, per le attività colpite con le aliquote più alte uno strumento non più sopportabile di pressione fiscale, ove la si consideri congiuntamente all'introduzione di nuovi tributi e all'inasprimento recentemente introdotto di pregresse imposte, nonchè al prelievo esercitato dalla SIAE per il diritto d'autore, prelievo, quest'ultimo, posto in essere con aliquote più alte d'Europa. In Italia, pertanto, gli imprenditori interessati si trovano nella condizione di pagare l'imposta sugli spettacoli (inesistente nel resto dei Paesi della Comunità economica europea), oltre al diritto d'autore, con le aliquote di gran lunga più elevate nell'ambito della Comunità europea.

Del resto, è un dato di fatto incontrovertibile che le aziende del settore dello spettacolo sono assoggettate ad una pressione fiscale che non ha termini di paragone e

che ne pone oramai a grave rischio le possibilità di sopravvivenza, con danni incalcolabili già da tempo in atto per l'occupazione.

E di fronte ad una condizione di penalizzazione fiscale tanto iniqua quanto immotivata, l'intervento del legislatore appare non solo opportuno, ma addirittura doveroso.

Oltretutto, le ragioni stesse che a suo tempo consigliarono l'introduzione dell'imposta sugli spettacoli appaiono superate, giacchè i consumi che ne sono colpiti - un tempo ritenuti di lusso - sono oggi accessibili alla quasi totalità dei cittadini.

Ma l'abrogazione dell'imposta sugli spettacoli come è oggi presente nel tessuto normativo, oltre che contribuire al raggiungimento di obiettivi di maggiore equità fiscale, ha quale essenziale motivazione la ricerca di una maggiore uniformità della legislazione tributaria italiana con quelle degli altri *partners* europei.

È noto, difatti, che in nessun'altro Paese della Comunità economica europea v'è riscontro di una imposizione che possa in qualche misura paragonarsi a quella che in Italia è prevista per le attività spettacolistiche.

Difatti, in Grecia e in Spagna non esistono imposte specifiche per lo spettacolo, e neppure per il gioco e le scommesse.

In Belgio, Danimarca, Irlanda, Inghilterra, Lussemburgo e Olanda vengono assoggettati a tributo unicamente i giochi ed i proventi delle scommesse, ma non gli spettacoli.

In Francia, v'è un modesto prelievo limitato però alle sole rappresentazioni di contenuto pornografico.

In Germania, infine, non v'è traccia di imposte nazionali ma esistono solo tributi comunali presenti soltanto nei Länder di Brema, Assia, Renania-Palatinato e di Saarland.

A livello comunitario, può semmai parlarsi di un'imposta sul gioco e sulle scommesse, ma non di un'imposta sugli spettacoli. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, appare altresì in stridente contrasto con la IV Direttiva (71/401/CEE) sull'articolo 33 in materia di IVA, che non consente di assoggettare ad ulteriori imposte le attività già soggette ad IVA.

Da qui la proposta di abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sostituibile con un nuovo strumento impositivo in grado di colpire i soli settori del gioco e delle scommesse, in linea con la normativa vigente nella quasi totalità dei Paesi europei.

Oltretutto, la presente proposta abrogativa non si pone in contrasto neppure con la doverosa politica di rigore che la condizione economica del Paese impone.

È da ritenersi, infatti, che la modestissima perdita, sopportata dall'Erario a seguito dell'abrogazione dell'imposta sugli spettacoli, verrà fisiologicamente recuperata grazie alla lievitazione degli introiti da IRPEF e da IRPEG, sicuramente generata anche dalla riduzione del fenomeno evasivo oggi indotto da una pressione sproporzionata. Il recupero potrà essere altresì completato con il maggior introito assicurato dal proposto aumento delle aliquote sui giochi e sulle scommesse.

